

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1006)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1973

Concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Una nota risoluzione del Parlamento europeo (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* del 12 febbraio 1969), dopo aver considerato:

che il mercato comune ha aumentato il potere di acquisto reale del consumatore oltre le previsioni fatte al momento della conclusione del trattato;

che, tuttavia, i consumatori hanno spesso l'impressione che gli svantaggi derivanti per loro dall'integrazione sono solo in parte compensati da vantaggi;

che è giusto, data la loro importanza nell'economia, che gli interessi del consumatore figurino, accanto a quelli dei produttori,

tra i fattori determinanti della politica in questo settore;

che la commissione e l'istituto statistico delle comunità hanno già raccolto dati interessanti sulle conseguenze del mercato comune per il consumatore, ma che tali dati sono tuttora insufficienti per un'analisi approfondita di dette conseguenze;

che il trattato della CEE, nel complesso, lascia nei vari campi da esso contemplati, ampio spazio ad una politica soddisfacente per il consumatore e che sarebbe perfettamente logico che il comitato economico sociale annoverasse tra i suoi membri anche rappresentanti degli interessi dei consumatori;

che la costituzione di un attivo organo europeo dei consumatori, dotato di mezzi necessari, risponde ad una urgente esigenza e che esso dovrebbe poter contare sull'aiuto della Commissione, la quale sarà tenuta a rivolgere, di propria iniziativa, maggiore attenzione agli interessi dei consumatori;

che un serio raffronto dei prodotti da parte del consumatore stesso è notevolmente ostacolato dalla scarsa trasparenza del mercato;

invitava la commissione delle comunità europee e i governi degli Stati membri a dare il maggiore appoggio alle organizzazioni dei consumatori, a livello nazionale e internazionale, a maggior ragione dopo che la stessa commissione ha sentito l'opportunità di istituire uno speciale « servizio per i problemi dei consumatori » con il compito di occuparsi di tutte le questioni che interessano direttamente il consumatore e di mantenere i contatti con le organizzazioni che lo rappresentano.

Anche in Italia, l'unione nazionale consumatori, costituita fin dal 1955, con sede in Roma, via Andrea Doria 48, sorretta dalla volontarietà dei suoi dirigenti e dalla crescente adesione di privati consumatori « acquirenti di beni destinati al consumo personale o familiare », ha svolto un'opera efficace, sia nel campo dello studio dei problemi del consumo sia più particolarmente in quello dell'educazione e dell'orientamento del consumatore. Con le analoghe organizzazioni dei Paesi del mercato comune, inoltre, ha costituito il *Bureau Européen des Unions de Consommateurs* (BEUC), che ha sede in Bruxelles, cui spetta il compito ed è ormai riconosciuto il diritto di tutelare gli interessi dei consumatori nell'ambito e presso gli organismi comunitari.

Tale opera — che ha meritato lusinghieri e autorevoli riconoscimenti, anche dal nostro Parlamento — mira, soprattutto, ad affermare e rivendicare i fondamentali diritti del consumatore e cioè:

il diritto di essere informato;

il diritto di essere ascoltato dai responsabili dell'economia a livello pubblico, imprenditoriale e professionale;

il diritto di esigere prodotti di qualità corrispondenti alle dichiarazioni del venditore;

il diritto di partecipare ai benefici dell'accrescimento delle risorse, del progresso tecnico e dello sviluppo degli scambi internazionali.

Intanto la sempre più frequente e costruttiva collaborazione con organismi pubblici e principalmente con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con organismi scientifici quali, fra gli altri, l'Istituto nazionale della nutrizione e numerosi istituti specializzati delle università, ha consentito all'attività dell'unione nazionale consumatori di svolgersi nel campo della rappresentanza e dell'informazione del consumatore, nel campo dello studio dei problemi del consumo e nel campo internazionale, in armonia alle generali aspirazioni di un ulteriore equilibrato sviluppo economico e civile del Paese.

Nel campo della rappresentanza, l'unione fa parte, fra l'altro, della commissione centrale del comitato interministeriale dei prezzi: del comitato nazionale per il « Codex Alimentarius » (decreto ministeriale 21 settembre 1967); del consiglio nazionale della alimentazione; del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini e dei mosti (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930); del consiglio generale e di numerose commissioni del comitato elettrotecnico italiano (CEI); dell'Ente e dell'associazione nazionale di unificazione (UNI); dell'Istituto italiano del marchio di qualità (IMO); del Comitato permanente interfederale della pubblicità e di numerosi altri organismi.

Comitati locali dell'Unione nazionale consumatori partecipano, inoltre, ai lavori delle commissioni provinciali prezzi e di quelle comunali per la disciplina del commercio.

Nel campo dell'informazione obiettiva e dell'educazione del consumatore, l'attività dell'unione si concreta fra l'altro nella collana dei *Quaderni del consumatore*, ed in particolare nel mensile ufficiale *Le scelte del consumatore*.

Nel campo dello studio e dell'approfondimento dei problemi del consumo, è nota la larghissima risonanza ottenuta dai numerosi convegni di studio e dalle « tavole rotonde » organizzati dall'unione, con la partecipazione dei maggiori esperti.

Nel campo internazionale, dopo aver rappresentato l'Italia al primo incontro tra le varie organizzazioni di consumatori svoltosi a Parigi nel 1957, presso l'allora OECE, la unione partecipa all'organizzazione e ai lavori delle « giornate di studio » che ogni anno, dal 1961, sono tenute a Bruxelles; ha partecipato all'organizzazione e alla costituzione ed è membro attivo del *Bureau Européen des Unions de Consommateurs*, e attraverso questo, del Comitato di contatto dei consumatori della Comunità economica europea; fa parte, inoltre, del Comitato Euro-test e di numerosi altri organismi internazionali, tra cui l'*International Organization for Standardization* (ISO) e l'*International Organization of Consumers Unions* (IOCU), che rappresenta i consumatori presso l'ONU e l'OMS.

Bastano questi pochi cenni per considerare l'importanza e la dimensione dell'attività che l'Unione nazionale consumatori ha finora svolto e, soprattutto, di quella che ha il compito di svolgere nel futuro.

D'altra parte gli impegni di spesa che lo Stato continua ad assumere per aumentare le possibilità di consumo di larghi strati di popolazione tra i meno abbienti, impone che nulla sia trascurato per tutelare tale maggior potere di acquisto facilitando le scelte e la migliore ripartizione del reddito delle famiglie; e non c'è dubbio che tali risultati possano essere ottenuti meglio e più sollecitamente attraverso un'efficace opera di informazione, di educazione e di orientamento degli acquirenti.

In questa cornice appare giustificata la opportunità di concedere all'unione un contributo a carico del bilancio statale, al fine precipuo di consentire all'unione stessa di poter consolidare le proprie strutture e di svolgere una sempre maggiore azione di divulgazione e di studio nell'interesse dei consumatori.

* * *

Il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati nel dicembre 1971, è decaduto per la fine della precedente legislatura.

Viene ripresentato nello stesso testo, salvo i necessari aggiornamenti alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1971, la concessione in favore della Unione nazionale consumatori, con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 40 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere relativo agli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.